

**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE****Sezione II****Sottosezione crisi di impresa**

Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore n. R.G. 315-1/2025

G.D.: dott.ssa Marta Sodano

Gestore della crisi: dott. Piergiuseppe Cicia

Ricorrente: sig.ra Rachele Giuliano

Caserta, 14/04/2026

**Oggetto: pubblicazione del decreto di apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore n. R.G. 315-1/2025, sig.ra Rachele Giuliano**

Il sottoscritto Gestore della crisi, dott. Piergiuseppe Cicia, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Giudice Delegato, dott.ssa Marta Sodano, chiede con la presente la pubblicazione del decreto del 27/03/2026, relativo alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore n. R.G. 315-1/2025, nell'apposita area dedicata del sito web istituzionale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Con osservanza

Il Gestore della crisi

Allegati:

1. Decreto
2. Proposta
3. Memoria integrativa proposta

**Dott. Piergiuseppe Cicia**

Ragioniere Commercialista, Gestore della crisi da sovraindebitamento  
Via D. Cimarosa, n. 6, 81100 Caserta (CE)  
C.F. CCIPGS74R21B963K, P.IVA 03092480619  
e-mail studiociacia@studiociacia.it, PEC piergiuseppe.cicia@commercialisticaserta.it  
Tel. +39 0823 472 721, Mob. +39 338 365 7995





**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**  
**Sezione II**  
**Sottosezione crisi di impresa**

Il Giudice,

letta la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti depositata da Giuliano Rachele (C.F. GLNRHL69M52F839J) nata il 12.08.1969 a Napoli, residente in Mondragone alla Via Monte Petrino, elettivamente domiciliata in Formia alla Via S. Janni n. 29, presso lo studio dell'Avv. Bruno Redivo che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

esaminata la documentazione allegata;

letta la relazione particolareggiata depositata dall'OCC;

letta la proposta integrativa depositata dalla ricorrente;

rilevato che la proposta integrativa deve essere accompagnata dalla relazione di fattibilità del piano e della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria da parte dell'OCC;

rilevato che la ricorrente riveste la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2 lett. e) CCII;

rilevato che, prima facie, non ricorrono le cause ostative di cui all'art. 69 CCII non risultando che la ricorrente abbia usufruito dell'esdebitazione né che l'indebitamento sia stato cagionato con dolo, colpa grave o con frode, ferma la possibilità di una nuova valutazione quanto alla sussistenza di tali presupposti a seguito delle osservazioni dei creditori;

ritenuto che la proposta debba essere sottoposta ai creditori e in particolare al creditore ipotecario B.N.L. s.p.a.;

**P.Q.M.**

Letto l'art. 70 CCII;

Dispone la pubblicazione della proposta e del presente decreto sull'apposita area web del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con oscuramento dei dati sensibili relativi al ricorrente e al proprio coniuge;

Dispone che l'OCC dia comunicazione della proposta e del presente decreto a tutti i creditori entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento;

Dispone che i creditori comunichino all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 10 commi 1 e 2; si applica l'art. 10 c. 3;



Dispone che nei 20 giorni successivi ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione di cui all'art. 70 comma 2 CCII;

Dispone la sospensione delle procedure esecutive pendenti sino all'eventuale omologa;

Dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente;

Dispone il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

Dispone che l'OCC relazioni al Giudice nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'art. 70 c. 3 CCII

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Santa Maria Capua Vetere, 27.03.2026

Il Giudice  
Marta Sodano



## TRIBUNALE CIVILE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

### SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

#### RICORSO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE AI SENSI DELL'ART. 67 D.LGS. 14/2019

**PER:** La Sig.ra GIULIANO Rachele, nata a Napoli (NA) il 12/08/1969 (C.F. GLNRHL69M52F839J), e residente in Mondragone (CE) alla Via Monte Petrino, rappresentata e difesa, giusta procura in calce e per separato atto, dall'Avv. Bruno Redivo (C.F. RDVBRN83E20Z112E - PEC [redivobruno@avvpec.it](mailto:redivobruno@avvpec.it)), del Foro di Cassino, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Formia (LT), Via S. Janni n. 29 - Parco Belvedere del Pavone ( si elegge domicilio digitale );

- Ricorrente -

**PAROLE CHIAVE:** *Ristrutturazione debiti consumatore, sovraindebitamento, art. 67 CCII, merito creditizio, art. 120-undecies TUB, art. 119 TUB, accollo di mutuo, buona fede contrattuale, exceptio doli generalis, misure protettive, sospensione esecuzione immobiliare, meritevolezza del debitore, concausa del dissesto.*

#### FATTO

1. La presente procedura trae origine dalla situazione di sovraindebitamento in cui versa la Sig.ra Rachele Giuliano, determinata da una pluralità di fattori, tra cui spicca in modo preponderante la condotta del creditore ipotecario, Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (d'ora in avanti, "BNL" o "la Banca").

2. In data 22 giugno 2007, la BNL concedeva alla società "Gruppo CA.SA. s.r.l." un finanziamento fondiario per la costruzione di un complesso immobiliare per l'importo di € 750.000,00, garantito da ipoteca iscritta, tra gli altri, sui terreni siti in Mondragone (CE) alla Via Monte Petrino (cfr. Contratto di mutuo fondiario del 22/06/2007, Rep. n. 226211, Notaio Concetta Palermi).

3. Successivamente, con atto per Notar Raffaele Orsi del 21/09/2009 (Rep. 97608, Racc. 58201), la BNL procedeva alla riduzione e al frazionamento del predetto mutuo. In tale contesto, con



separato atto di compravendita e acollo parziale di mutuo per Notar Raffaele Orsi dell'08/10/2009 (Rep. 97827, Racc. 58385), la Sig.ra Giuliano acquistava l'unità immobiliare sita in Mondragone (CE) alla Via Monte Petrino n. 31/33, censita al N.C.E.U. al foglio 21, particella 5499, accollandosi la quota di mutuo afferente a detto immobile, per un capitale di € 150.000,00. Tale immobile costituisce l'unica abitazione del nucleo familiare della ricorrente, composto attualmente dalla stessa e dal marito, Sig. Saulle Enrico.

4. Sin dall'origine, l'operazione di acollo presentava profili di criticità. La BNL, in palese violazione degli obblighi di diligenza professionale e delle normative di settore, **ometteva di effettuare una doverosa e approfondita valutazione del merito creditizio della Sig.ra Giuliano**, soggetto consumatore che si accingeva ad assumere un debito significativo. La Banca si limitava a "trasferire" la quota di mutuo dalla società costruttrice all'acquirente persona fisica, senza alcuna verifica sulla sostenibilità della rata rispetto al reddito del nuovo debitore, confidando evidentemente unicamente nella garanzia ipotecaria e nella permanenza della responsabilità solidale della società originaria mutuataria, non liberata.

5. La prova di tale gravissima omissione risiede nella condotta successiva della Banca stessa. A fronte di una formale istanza, formulata in data 23/07/2024 ai sensi dell'art. 119 T.U.B. e finalizzata ad ottenere copia del fascicolo istruttorio relativo alla valutazione del merito creditizio, la BNL, per il tramite della sua mandataria iQera Italia S.p.A., con P.E.C. del 25/09/2024, opponeva un immotivato e illegittimo diniego, asserendo che tale documentazione sarebbe "interna alla Banca" e quindi non producibile (cfr. P.E.C. iQera del 25/09/2024). Tale rifiuto, oltre a costituire un'autonoma violazione di legge, rappresenta un'implicita ammissione dell'inesistenza o, quantomeno, della grave lacunosità di detta valutazione. Giova precisare che anche nella relazione alleganda, l'OCC nominato confermava la violazione del merito creditizio.

6. A tale originaria e determinante concausa del futuro dissesto, caratterizzata dalla abusiva erogazione di credito per fini di lucro bancario, si sono aggiunti ulteriori eventi che hanno compromesso irrimediabilmente l'equilibrio finanziario della famiglia. In primo luogo, il nucleo familiare ha dovuto affrontare la grave **malattia del marito della ricorrente**, Sig. Saulle Enrico, che tra il 2014 ed il 2015 si è visto diagnosticare [REDACTED] ha comportato una riduzione della



concreta ed effettiva capacità lavorativa della famiglia monoreddito ( del solo marito malato) nonché un profondo stato di ██████████ ██████████ che ha anche ulteriormente inciso sulla medesima capacità lavorativa e reddituale. Fortunatamente, il Sig. Saulle ha oggi ripreso la sua attività lavorativa, pur permanendo la necessità di controlli medici periodici.

7. A fronte di tali difficoltà, nel 2014 la famiglia richiedeva ed otteneva una sospensione per nr. 3 mesi del mutuo e successivamente nel **2019**, la Sig.ra Giuliano, avvedendosi delle prime difficoltà serie, presentava alla Banca una formale **richiesta di rinegoziazione del mutuo**, al fine di rendere la rata più sostenibile. Tale richiesta, istruita e fornita in copia alla cliente, tuttavia, **non riceveva alcun riscontro né comunicazione, in spregio ai più basilari doveri di correttezza e buona fede.**

8. Infine, gli effetti della **crisi pandemica globale e dei successivi conflitti bellici** hanno determinato un aumento esponenziale e imprevedibile del **costo della vita e delle materie prime**, erodendo ulteriormente il potere d'acquisto di un reddito familiare rimasto sostanzialmente invariato nel tempo.

9. L'insieme di tali circostanze ha condotto all'inevitabile inadempimento e alla segnalazione in sofferenza della posizione debitoria. La BNL ha quindi intrapreso azione esecutiva sull'unico immobile di proprietà, abitazione principale della famiglia, dando vita alla **procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 47/2025, attualmente pendente dinanzi a questo Ill.mo Tribunale.**

10. Con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.) competente di cui in allegato, la Sig.ra Giuliano ha richiesto e predisposto un piano di ristrutturazione dei debiti, che qui si propone per l'omologa. Come emerge dalla relazione particolareggiata dell'O.C.C. (cfr. Relazione particolareggiata dell'O.C.C.), il piano prevede il **pagamento parziale del credito vantato dalla BNL e di un ulteriore e modesto debito fiscale, quantificato in complessivi € 75.850,00 mediante il versamento di n. 107 rate mensili costanti di € 550,00 per una durata complessiva di 9 anni, unita a versamenti di finanza esterna da parte del marito e del figlio rispettivamente per € 12.000,00 ed € 5.000,00 ( somme già nel loro possesso e giacenti su conti o libretti documentati a questo On.le**



**Giudicante** ). La proposta è da intendersi comprensiva di capitale, spese anche legali, oneri e interessi, senza l'applicazione di ulteriori interessi corrispettivi ( di lucro finanziario ) per tutta la durata del piano, in ragione della grave condotta tenuta dalla Banca, come si argomenterà in diritto.

11. La proposta è sostenibile, in quanto commisurata all'attuale capacità reddituale del nucleo familiare, e conveniente per il creditore, garantendo un soddisfacimento dilazionato ma migliorativo rispetto alla alternativa liquidatoria, a fronte di una procedura esecutiva il cui esito sarebbe incerto e potenzialmente meno soddisfacente, stante il valore di stima dell'immobile pari a € 137.000,00, inferiore al debito originario (cfr. Perizia di stima Ing. Bertolino) ed il prospetto articolato dall'OCC con il conteggio analitico dei costi di procedura esecutiva immobiliare uniti alle riduzioni ex lege legate agli incanti di procedura. **L'alternativa liquidatoria, plausibile - verisimile, è così quantificata in un importo ragionevolmente prossimo ad € 61.737,96.**

La proposta è stata elaborata dal ricorrente con l'intento di:

1. assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;
2. dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal debitore assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
3. trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal CCII.

Il piano prevede pagamenti per la durata complessiva di 9 anni di € 75.850,00, ripartiti come segue (tab. 19 in Relazione OCC):

- a) pagamento di € 21.400,00 in n. 107 rate mensili di € 200,00 messe a disposizione dalla ricorrente derivanti dalla propria fonte reddituale;
- b) pagamento di € 37.450,00 in n. 107 rate mensili di € 350,00 mediante finanza esterna resa disponibile dal marito convivente sig. Saulle Enrico;



c) pagamento di € 12.000,00, da effettuarsi successivamente al provvedimento di omologa, mediante utilizzo delle disponibilità giacenti sul conto corrente cointestato al ricorrente e al coniuge, n. 66018/0066/00000092, acceso presso Intesa Sanpaolo S.p.A. (all. 24);

d) pagamento di € 5.000,00 da parte del figlio, sig. Giuseppe Saulle, [REDACTED] il [REDACTED] come finanza esterna resa disponibile una tantum in seguito all'omologa (all. 25).

Con riferimento al punto a), in ordine alla corresponsione della rata mensile di € 200,00 da parte del ricorrente, si rappresenta che, considerata la natura a tempo determinato del rapporto di lavoro in essere e l'eventualità che lo stesso non venga prorogato né successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato, interverrà quale soggetto garante la figlia, sig.ra Leonilda Saulle, nata a [REDACTED], residente in [REDACTED] C.F. [REDACTED] (all. 26).

La sig.ra Leonilda Saulle, assunta con contratto a tempo indeterminato nel settore della polizia, ha percepito un reddito annuo netto pari, rispettivamente, a € 23.802,72, € 24.747,42 e € 24.302,67 per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024. La media del reddito netto risultante dai cedolini relativi ai mesi di agosto, settembre e ottobre 2025 ammonta a € 2.185,69 (all. 27).

In merito al punto c), l'estratto conto n. 66018/0066/00000092, acceso presso Intesa Sanpaolo S.p.A., al 30/11/2025 riporta un saldo di € 15.933,79 (all. 24).

Riguardo al punto d), concernente l'apporto di finanza esterna pari a € 5.000,00, messo a disposizione dal figlio del ricorrente, sig. Giuseppe Saulle, [REDACTED] [REDACTED] assunto con contratto a tempo indeterminato come agente di polizia penitenziaria, domiciliato presso la caserma, dalla documentazione prodotta emerge quanto segue: ha percepito redditi annui netti pari, rispettivamente, a € 22.382,62, € 24.085,70 ed € 23.711,78 per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024; dai cedolini relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025 risulta, inoltre, un reddito netto medio mensile pari a € 2.816,36, (all. 28). Tali elementi consentono di ritenere congrua e sostenibile la disponibilità della somma offerta a titolo di finanza esterna.



A completamento del piano di soddisfo e, nello specifico, dei pagamenti da corrispondere nei confronti di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., ai sensi dell'art. 68, co. 5, CCII, dalla sentenza di omologa e sino al soddisfacimento della pretesa creditoria, gli interessi cominceranno nuovamente a decorrere. Il co. 3 dell'art. 2855 c.c., che regola il trattamento degli interessi generati da credito ipotecario stabilisce che «l'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita»; pertanto, sostituito al pignoramento il deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore, da tale data sul credito ipotecario decorrono gli interessi al tasso legale. Considerato che il provvedimento di omologa potrebbe intervenire nel corso dell'anno 2026, ai fini delle presenti valutazioni si assume il tasso di interesse legale pari all'1,6%, come determinato a decorrere dal 1° gennaio 2026 dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2025.

Ci si riporta sul punto al piano di ammortamento del capitale residuo di cui alla allegata Relazione OCC da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta, posto che: le disponibilità liquide da destinare immediatamente alla procedura, in seguito all'omologa, ammontano complessivamente a € 17.000,00 (sub. b) e c)); la somma di € 5.812,27 risulta vincolata all'accantonamento per il soddisfacimento dei crediti prededucibili, relativi alle spese di procedura dell'O.C.C.; l'importo residuo, pari a € 11.187,73, è destinato al pagamento di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.; il soddisfo del credito complessivo di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. è pari al 45,12%, corrispondente ad € 65.000,00 (cfr. § 12).

Crediti prededucibili di € 5.812,27 soddisfo al 100%:

O.C.C. e gestore della crisi, credito di € 5.812,27. Tali importi in prededucazione verranno pagati mediante accantonamento della somma al sub. c) ovvero utilizzando le disponibilità giacenti di € 12.000,00 sul conto corrente cointestato al ricorrente e al coniuge, n. 66018/0066/00000092, acceso presso Intesa Sanpaolo S.p.A., successivamente al provvedimento di omologa, con acconti autorizzati dal Tribunale e pagamento del saldo alla conclusione della esecuzione del piano come per normativa.



Credito assistito da privilegio speciale su beni immobili per l'importo complessivo di € 144.068,87, vantato da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., con previsione di soddisfacimento nella misura del 45,12%, pari a € 65.000,00, e conseguente degradazione a chirografo della residua esposizione creditoria per € 113.068,87, da regolarsi secondo le seguenti modalità:

€ 11.187,73 da corrispondersi mediante utilizzo della somma residua di cui al sub. c), pari a € 6.157,73, unitamente alla somma di € 5.000,00 indicata al sub d), messa a disposizione una tantum dal figlio del ricorrente, sig. Giuseppe Saulle, a titolo di finanza esterna, successivamente all'omologa;

pagamento rateale del residuo mediante rate mensili di € 550,00 ciascuna e parte della rata costituite da: rate di € 200,00 mensili a carico del ricorrente, con previsione che, in caso di perdita del rapporto di lavoro, subentri la figlia, sig.ra Leonilda Saulle; rate di € 350,00 mensili a carico del coniuge, sig. Enrico Saulle, a titolo di finanza esterna.

Crediti con privilegio speciale ex art. 2751 bis nr. 2 (per il primo) e generale su beni mobili (per la seconda) di € 3.204,07 soddisfo al 90% - credito residuo di € 320,41 da degradare come chirografo - pagati ratealmente come da prospetto in Relazione OCC:

Advisor avv. Redivo Bruno, credito di € 3.000,00, soddisfo al 90% pari a € 2.700,00;

Agenzia delle Entrate-Riscossione, credito di € 204,07, soddisfo al 90% pari a € 183,66.

Crediti chirografari da degrado € 144.388,83 soddisfo all'1,5% per € 2.165,83, pagati con parte residue ultime rate:

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., credito di € 144.068,42, pagamento dell'1,5% pari a € 2.161,03;

Advisor avv. Redivo Bruno, credito di € 300,00, pagamento dell'1,5% pari a € 4,50;

Agenzia delle Entrate-Riscossione, credito di € 20,41, pagamento dell'1,5% pari a € 0,31.



Per tutte le posizioni debitorie, delle quali è già stato fornito in precedenza il dettaglio analitico, si propone il grado di soddisfacimento e le relative tempistiche di pagamento come indicate nelle tab. 21 e 22 che sono riportate in Relazione e che qui viene richiamata.

Si precisa che, per una più chiara e lineare esposizione, le rate mensili di € 200,00, messe a disposizione dal ricorrente, e € 350,00, messe a disposizione dal sig. Enrico Saulle a titolo di finanza esterna, sono state rappresentate unitariamente con un importo complessivo pari a € 550,00.

Qualora il contratto di lavoro della ricorrente non dovesse essere prorogato, per una durata tale da mantenere la fattibilità del piano, o non dovesse essere convertito a tempo indeterminato, nella ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII si reputa comunque ammissibile la proposta presentata da un ricorrente privo di redditi propri - titolare solo del conto corrente cointestato - sorretta da finanza esterna rappresentata dall'impegno del coniuge e della figlia a corrispondere ratei mensili di stipendio per l'intera durata della procedura, con conseguente liberazione dell'immobile oggetto di esecuzione forzata, a condizione che il creditore precedente sia soddisfatto, nonostante la dilazione prevista, nei limiti del possibile valore di realizzo del bene 4 .

**Corre l'obbligo di evidenziare che le situazioni reddituali dei soggetti fonte di finanza esterna sono documentate in atti come stabili e idonee ai fini della presente proposta ( CFR Doc. 25 a 29 Relazione OCC ).**

In ordine alla durata del piano, successivamente alle storiche sentenze Cass. 17834/2019, Cass. 27544/2019 e Cass. 17391/2020, si può affermare che essa non deve essere tale da sacrificare il diritto dei creditori fino a non garantire un adeguato soddisfacimento, quindi, così lontano e parcellizzato da non risultare neppure effettivo.

Sotto altro aspetto, occorre che la durata sia tale da rendere prevedibile la fattibilità del piano e, dunque, che sussista una compatibilità tra la durata indicata nel piano e la natura della fonte di approvvigionamento economico.

La prevedibilità e la necessità di soddisfacimento dei creditori in tempi ragionevoli rappresentano due grandezze che devono tra loro essere temperate, basandosi, in particolare, sull'alternativa liquidatoria.



Quest'ultima andrà valutata a fronte della contestazione da parte del creditore, il quale sarà respinta laddove il piano, pur lungamente dilazionato: sia fattibile e, quindi, prevedibile; assicuri un soddisfacimento effettivo del credito e, dunque, non soltanto apparente; sia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Malgrado nella nuova configurazione dell'istituto nel riformato CCII non sia stato previsto un limite massimo di durata di queste procedure, i piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono una illegittimità tout court. La giurisprudenza di legittimità, nel giungere a tale conclusione, ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della seconda chance.

Si reputa che, il ricorrente non abbia causato il proprio dissesto economico con malafede o in modo fraudolento. Nel caso di specie, il piano può ritenersi ammissibile, anche dal punto di vista della durata, atteso il ragionevole rapporto tra il termine previsto per il pagamento, la congruità dell'importo delle singole rate previste, la consistenza economica della proposta nel suo insieme e la liquidità immediata resa disponibile successivamente all'omologazione della procedura.

\*\*\*

**Alla luce delle informazioni esposte nei precedenti paragrafi il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, può sintetizzarsi nel prospetto riportato nella relazione dell'OCC che si condivide.**

**Considerato che il reddito mensile attuale è di circa € 1.548,00 e che le spese mensili ammontano ad € 900,00, l'istante è in grado di sostenere la rata mensile proposta nel piano di rientro. Il rapporto rata/reddito dal 58%, determinato dalla rata del mutuo di € 890,00, post omologa si riduce al 36%, consentendo la copertura delle spese familiari.**

## DIRITTO

**I. Sulla sussistenza dei presupposti per l'accesso alla procedura e sulla meritevolezza della debitrice ( assenza di colpa grave ed assenza di atti in frode ai creditori ).**



La Sig.ra Giuliano riveste la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 14/2019, avendo contratto il debito per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale (acquisto della propria abitazione). La situazione di sovraindebitamento, come ampiamente descritto in fatto, non è imputabile a colpa grave, malafede o frode della ricorrente. Al contrario, essa è il risultato di una concatenazione di eventi avversi e imprevedibili (malattia del coniuge, crisi macroeconomica) innestatisi su una situazione di fragilità finanziaria originaria, la cui responsabilità è ascrivibile in via preponderante alla condotta del creditore. La debitrice, pertanto, deve considerarsi "meritevole" di accedere al beneficio della ristrutturazione, avendo sempre tenuto un comportamento improntato alla correttezza, come dimostra anche il tentativo di rinegoziazione del 2019, rimasto inascoltato.

## **II. Sulla violazione dell'obbligo di valutazione del merito creditizio quale concausa del sovraindebitamento.**

L'art. 120-undecies del D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario) impone al finanziatore, prima della conclusione del contratto di credito, l'obbligo di "valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate". Tale obbligo, espressione del più generale dovere di protezione del contraente debole, non ammette deroghe e si applica con particolare rigore nelle operazioni di accollo di mutuo da parte di un consumatore, anche qualora non vi sia liberazione del debitore originario. La banca, in qualità di operatore professionale qualificato, è tenuta ad una diligenza superiore a quella del buon padre di famiglia (art. 1176, co. 2, c.c.) e non può limitarsi a "trasferire" un'obbligazione senza aver prima scrupolosamente verificato la capacità del nuovo debitore di farvi fronte.

Nel caso di specie, la BNL ha palesemente disatteso tale obbligo. La concessione di un finanziamento sproporzionato rispetto alle capacità reddituali del consumatore costituisce un illecito contrattuale che, incidendo direttamente sulla genesi del rapporto, si pone come concausa efficiente del successivo stato di insolvenza. La giurisprudenza di merito e di legittimità è concorde nel ritenere che la condotta della banca che eroga credito in modo "imprudente" o "immeritevole" rilevi ai fini della valutazione della posizione del debitore. La violazione del dovere di verifica del merito creditizio, pertanto, non solo fonda una responsabilità risarcitoria in capo all'intermediario,



ma assume un ruolo centrale nella valutazione della meritevolezza del debitore e nella modulazione del piano di ristrutturazione.

### **III. Sulla violazione dell'art. 119 T.U.B., sulla violazione della buona fede e sull'*exceptio doli generalis*.**

La condotta della BNL è ulteriormente aggravata dal rifiuto di ottemperare alla richiesta di documentazione ex art. 119 T.U.B. Tale norma riconosce al cliente un diritto soggettivo e potestativo ad ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni. Il pretesto addotto dalla Banca ("documentazione interna") è palesemente infondato e contrario alla ratio della norma, volta a garantire la massima trasparenza e a consentire al cliente la piena consapevolezza e la tutela dei propri diritti. Tale diniego, oltre a costituire un illecito autonomo, rafforza il convincimento che la valutazione del merito creditizio non sia mai stata effettuata o sia stata condotta in modo del tutto superficiale.

L'intero comportamento della Banca - dalla concessione "facile" del credito, al rifiuto di rinegoziare, fino all'ostruzionismo documentale - si pone in frontale contrasto con i canoni di correttezza e buona fede che devono governare l'esecuzione del contratto (artt. 1175 e 1375 c.c.). In tale contesto, la pretesa della Banca di ottenere il pagamento di ulteriori interessi di lucro per tutta la durata del piano di ristrutturazione si configura come un abuso del diritto. La parte che ha concorso con la propria condotta illecita a determinare il dissesto della controparte non può pretendere di trarre un guadagno da tale situazione. Si eccepisce, pertanto, formalmente l'*exceptio doli generalis*, quale rimedio pretorio volto a paralizzare le pretese esercitate in modo fraudolento o sleale. La proposta di piano, che esclude l'applicazione di interessi corrispettivi futuri, trova dunque fondamento non solo in un'esigenza di sostenibilità, ma anche in un principio di giustizia sostanziale, volto a sanzionare la condotta abusiva del creditore professionale.

### **IV. Sulla sostenibilità del piano e sulla necessità di concessione delle misure protettive - sulla durata non eccessiva del piano anche alla luce della originaria durata residua del mutuo.**



Il piano proposto, come asseverato dall'O.C.C., è concreto, fattibile e sostenibile. La durata di 9 anni è ampiamente ragionevole, se si considera che al momento della decadenza dal beneficio del termine residuavano **ancora 154 rate del mutuo originario (oltre 12 anni - data firma mutuo 09/2009 con scadenza originaria contrattuale nel 2039 - CFR ALL OCC 4 pagina 274/403)**. L'età non avanzata della ricorrente e del coniuge, unitamente al miglioramento delle condizioni di salute di quest'ultimo, garantiscono una prospettiva reddituale stabile per l'intera durata del piano. Ad ogni modo si può affermare che il presente piano è temporalmente ragionevole essendo addirittura inferiore alla originaria scadenza contrattualmente prevista nel mutuo.

**Ai sensi dell'art. 54, co. 2, del CCII, si chiede la concessione delle misure protettive, con effetto immediato dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese. In particolare, è indispensabile che l'Ill.mo Tribunale disponga la sospensione della procedura esecutiva immobiliare (R.G.E. 47/2025) pendente sull'unico immobile di proprietà, che costituisce l'abitazione principale della ricorrente e della sua famiglia. La prosecuzione dell'azione esecutiva vanificherebbe la finalità stessa della presente procedura, causando un pregiudizio grave e irreparabile alla debitrice e rendendo di fatto impossibile l'esecuzione del piano di ristrutturazione.**

### CONCLUSIONI

Per tutto quanto sopra esposto, la Sig.ra Rachele Giuliano, come in atti rappresentata, difesa e domiciliata, con il presente ricorso

### CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

#### **IN VIA PRELIMINARE E URGENTE:**

1. Concedere le misure protettive di cui all'art. 54, co. 2, D.Lgs. 14/2019, e per l'effetto ordinare il divieto di intraprendere nuove azioni esecutive e la sospensione di ogni azione esecutiva e cautelare sul patrimonio della ricorrente, in particolare della procedura esecutiva immobiliare



R.G.E. n. 47/2025 pendente innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. Esecuzioni Immobiliari.

### NEL MERITO

2. Previa verifica della sussistenza dei presupposti di legge, con ordine di pubblicità come per legge, omologare la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore come descritta in narrativa e dettagliata nella relazione dell'O.C.C. allegata, che prevede il pagamento del debito verso BNL S.p.A. in n. 107 rate mensili di € 550,00 complessivi, maggiorati dei due versamenti a semplice ordine della Magistratura di finanza esterna per € 12.000,00 + € 5.000,00 con esclusione di ulteriori costi, oneri ed interessi corrispettivi o moratori per la durata del piano, salva la sola applicazione degli interessi nella misura legale come riportati nella Relazione particolareggiata dell'OCC che si allega.

**Con espressa riserva di modifica od integrazione anche all'esito delle eventuali osservazioni dei creditori e/o della Ecc.ma Magistratura adita.**

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente procedura è ricompresa tra € 52.000,00 ed € 260.000,00 e che soggiace a contributo unificato in misura fissa pari ad € 98,00 + marca da bollo da € 27,00.

Si producono mediante deposito telematico la Relazione dell'OCC unita agli allegati ivi richiamati.

Con alta osservanza

Formia, 22 dicembre 2025

Avv. Bruno Redivo



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZIONE III - Sottosezione Crisi di Impresa

P.U.R.G. 315-1/2025

**MEMORIA INTEGRATIVA**

**PER:** La Sig.ra GIULIANO Rachele, nata a Napoli (NA) il 12/08/1969 (C.F. GLNRHL69M52F839J), e residente in Mondragone (CE) alla Via Monte Petrino, rappresentata e difesa, giusta procura inatti dall'Avv. Bruno Redivo (C.F. RDVBRN83E20Z112E - PEC [redivobruno@avvpec.it](mailto:redivobruno@avvpec.it) ), del Foro di Cassino, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Formia (LT), Via S. Janni n. 29 - Parco Belvedere del Pavone ( si elegge domicilio digitale );

\*\*\*

Con riferimento al ricorso in oggetto e in ottemperanza al decreto di Codesto Spett.le Tribunale adito del 22 febbraio 2026, la ricorrente, Sig.ra Rachele Giuliano, come in atti rappresentata e difesa, deposita la presente memoria integrativa al fine di fornire i chiarimenti richiesti e modificare la proposta e il piano di ristrutturazione, in un'ottica di massima collaborazione e trasparenza.

**1. Sulla corretta qualificazione della durata del piano (dilazione / moratoria) e sugli interessi**

Il provvedimento del Giudice del 22 febbraio 2026 rileva una presunta non conformità del piano all'art. 67 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), interpretando la durata complessiva del piano come una "moratoria" superiore al limite biennale previsto dalla norma.

Sul punto, si ritiene - sommessamente - che tale rilievo scaturisca da un equivoco interpretativo che appare doveroso chiarire. La proposta della ricorrente non prevede in alcun modo una "moratoria", bensì una **dilazione di pagamento** (o piano di ammortamento) della durata di 9 anni circa.

La distinzione tra i due istituti è netta e sostanziale, **non essendo rappresentata nel ricorso introduttivo ( né nella relazione dell'OCC ) alcuna sospensione temporanea dei pagamenti ex art. 67 comma 4 CCI, bensì una modalità di esecuzione differita dell'intera proposta, dunque con articolazione temporale** ( infatti, si segnala sommessamente che entrambi i creditori in atti



riceveranno sin da subito i primi pagamenti, anzi invero maggiorati a fronte dell'immediata distribuzione delle somme messe a disposizione dalla finanza esterna ).

- Per tale dilazione ( rateazione e non moratoria ), il legislatore non ha previsto alcun limite massimo di durata, né nel CCII né nella precedente L. 3/2012 né tantomeno alcuna necessaria autorizzazione del creditore.

La giurisprudenza di legittimità e di merito ha costantemente avallato la legittimità di piani di ristrutturazione di lunga durata, purché sostenibili, non eccessivi e convenienti rispetto all'alternativa liquidatoria. La Suprema Corte ha chiarito che l'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva sulla durata minerebbe l'effettività dello strumento, che si ispira al principio della "seconda chance" per il debitore meritevole.

La stessa Corte di Cassazione ha precisato che una dilazione ultrannuale è legittima, a condizione che siano corrisposti gli interessi legali e che la durata del piano non pone un problema di fattibilità giuridica, ma incide unicamente sulla valutazione di convenienza [*Cass. Civ., Sez. 1, N. 11882 del 18-06-2020*][*Cass. Civ., Sez. 1, N. 17834 del 03-07-2019*].

Nel caso di specie, la durata di 9 anni non solo è ragionevole, ma è addirittura inferiore al periodo residuo del contratto di mutuo originario, che al momento della decadenza dal beneficio del termine superava i 12 anni.

Pertanto, la valutazione del Giudice circa la necessità di acquisire eventualmente il "parere della banca" per una "moratoria superiore ai due anni" si fonda su un presupposto non in linea con quanto proposto, poiché nessuna moratoria è stata richiesta. Si confida, rispettosamente e sommessamente, che tale chiarimento possa superare le pur legittime perplessità manifestate.

## **2. Sul calcolo degli interessi legali – parziale modifica del piano**

Con il medesimo intento ut supra di massima collaborazione e trasparenza, si ritiene opportuno, in parziale ma non sostanziale modifica del piano proposto, integrare la proposta con la previsione aggiuntiva degli interessi, nella misura legale al 1,6% ( come determinato a decorrere dal 1° gennaio 2026 dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2025, pubblicato nella



Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2025 ), a partire dal decreto di omologa e sino al pagamento dell'ultima rata di piano (ove) omologato.

Quanto all'Istituto di credito Banca Nazionale del Lavoro SPA, gli interessi conteggiati sulla sorte capitale vengono conteggiati e quantificati complessivamente dalla Relazione Integrativa dell'OCC cui ci si rimanda, in Euro 2.459,80 ( come da Allegato A alla Relazione Integrativa OCC ). Quanto invece al Riscossore, l'importo di incidenza appare minimo e determinato in € 2,94.

### **3. Sul trattamento del compenso dell'advisor legale - chiarimento e modifica**

Nel proprio decreto, la S.V. Ill.ma ha posto in evidenza il trattamento proposto per il credito dell'advisor legale, da soddisfarsi in privilegio ex art. 2751 bis nr. 2 c.c. al 90%.

In via principale si evidenzia la correttezza giuridica della proposta originaria, che prevede il soddisfacimento di un credito (quello del professionista ex art. 2751-bis n. 2 c.c.) assistito da privilegio generale mobiliare, in misura disancorata rispetto al credito privilegiato ipotecario.

La ragione giuridica di siffatta differenziazione risiede nella presenza di finanza esterna la quale consente di essere impiegata anche in deroga al principio delle "Absolute Priority Rule" (si noti come l'importo del professionista risulta integralmente assorbito dalla finanza esterna).

Infatti, è principio cristallizzato del nostro ordinamento che la finanza esterna, non entrando a far parte dell'attivo del debitore né del patrimonio proprio del debitore, possa essere distribuito liberamente trattandosi di disposizione "patrimonialmente neutra", non violativa dell'art. 67 CCI.

Tuttavia, al fine di non aggravare anche da un punto di vista temporale il piano, essendovi le suddette somme maggiorate per interessi legali, si propone in modifica che l'importo a titolo di compenso per l'advisor ( con privilegio ) venga ridotto dalla originaria formulazione pari al 90% alla percentuale - **inferiore rispetto a quella di spettanza della BLN, al 43%**, con residua parte degradata in chirografo pagato al 1,5%.

Dunque l'importo di Euro 3.000,00 verrà corrisposto alla omologa, attingendo dalle somme di finanza esterna, nella misura del 43% in privilegio ( quindi € 1.290,00 ) e per la restante parte degradata in chirografo in corso di piano nella misura del 1,50 % corrispondente ad € 25,65.



Laddove Codesta Spett.le Magistratura non dovesse condividere quanto qui proposto in modifica, si formula in ogni caso espressa riserva di ulteriore eventuale modifica del piano, richiedendosi a tal uopo specifiche deduzioni circa le criticità eventualmente ravvisate.

### **3.2 Sulla modifica dell'importo per il Riscossore ( in privilegio )**

Viene trattato parimenti il Riscossore il cui importo (irrisorio) in atti per € 204,07 viene anche soddisfatto nella medesima percentuale del 43% con degrado a chirografo per l'eccedenza al 1,50 %.

\*\*\*

**Dunque, si presta attenzione: le modifiche ed integrazioni proposte non determinano alcun aggravio o prolungamento del piano.**

### **4. Il piano di ristrutturazione modificato e la sua convenienza**

Alla luce della modifica esposta, il piano di ristrutturazione dei debiti viene ridefinito come segue:

- **Totale attivo messo a disposizione: € 75.850,00;**
- **Spese di procedura in prededuzione (compenso O.C.C.): € 5.812,27 (soddisfo al 100%)**
- **Attivo disponibile per i creditori: € 67.591,18 + € 5.812,27 = € 73.403,45**
- **Sull'attivo dilazionato viene applicato l'interesse nella misura legale al 1,60 %.**

#### **Trattamento dei Creditori:**

##### **1. Creditori Privilegiati:**

- **BNL S.p.A. (credito ipotecario):** Soddisfatto in via privilegiata per € 65.000,00, corrispondente al valore di realizzo del bene immobile in sede liquidatoria, come attestato dall'O.C.C. La parte residua del credito, pari a € 79.068,87 (€ 144.068,87 - € 65.000,00), viene degradata a chirografo.
- **Agenzia delle Entrate-Riscossione:** Soddisfatta in via privilegiata per € 89,15 (pari al 43% del credito di € 204,07). La parte residua viene degradata a chirografo.



- **Advisor Avv. Bruno Redivo:** Soddisfatto in via privilegiata per € 1.290,00 con pagamento avente fonte finanza esterna all'omologa. La parte residua di Euro 1.710,00 viene degradata a chirografo.

## 2. **Creditori Chirografari (da degrado e originari):**

- **Massa chirografaria totale:**
  - BNL S.p.A. (da degrado): € 79.068,87
  - Agenzia delle Entrate (da degrado): € 114,92
  - Avv. Bruno Redivo: € 1.710,00
- **Percentuale di soddisfo per i creditori chirografari: 1,50%**

### **Conclusioni**

Per tutto quanto sopra esposto, la Sig.ra Rachele Giuliano, come in atti rappresentata e difesa,

### **CHIEDE**

che l'Ill.mo Tribunale adito, ritenuti superati i rilievi formulati nel decreto del 22 febbraio 2026 alla luce dei chiarimenti forniti e delle modifiche apportate, voglia dichiarare aperta siccome ammissibile la procedura e procedere alla valutazione nel merito del piano di ristrutturazione così come integrato e modificato, e, conseguentemente, procedere con l'omologa, confermando la richiesta urgente di concessione delle misure protettive come da ricorso introduttivo.

In subordine, ove fossero ritenute ravvisabili ulteriori criticità ostative all'omologazione, si formula in ogni caso cortese riserva di modifica e/o integrazione per quanto verrà eventualmente osservato o dedotto dall'Ill.mo Magistrato adito.

Con alta osservanza.

Formia, 05 marzo 2026

Avv. Bruno Redivo

